

**DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2017
514/2017/R/EFR**

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 435/2017/R/EFR E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 11 GENNAIO 2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 20 luglio 2004 (di seguito: decreti interministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr (di seguito: 53/2013/R/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 437/2015/R/efr (di seguito: deliberazione 437/2015/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 172/2017/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 292/2017/E/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 435/2017/R/efr);
- la proposta di aggiornamento delle Regole di funzionamento del mercato dei Titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) inviata dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) all’Autorità in data 16 giugno 2017, prot. Autorità 21107 del 19 giugno 2017 (di seguito: comunicazione del 16 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevede, tra l’altro, che l’Autorità approvi *“le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico”*;
- l’articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/11 ha confermato le competenze del GME *“sull’attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”*;
- l’Autorità ha approvato, rispettivamente:
 - con la deliberazione 53/2013/R/efr, la più recente versione del “Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica (TEE)” (di seguito: Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE);
 - con la deliberazione 437/2015/R/efr, la più recente versione delle “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)” (di seguito: Regole di funzionamento del mercato dei TEE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 435/2017/R/efr, l’Autorità ha modificato alcuni aspetti della vigente formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, al fine di tenere conto sia degli aspetti introdotti nella normativa dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, sia delle specificità evidenziate negli scorsi mesi e anche oggetto della Relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 292/2017/R/efr;
- nel dettaglio, con la deliberazione 435/2017/R/efr, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - a) definito il contributo tariffario definitivo per ciascun anno d’obbligo a partire dal 2017, prevedendo che il valore S(t) nella formula di tale contributo tenga conto

- della media dei prezzi di riferimento rilevanti delle sessioni di mercato, di nuova definizione, nel corso dei dodici mesi precedenti a tale definizione;
- b) stabilito che il prezzo di riferimento rilevante, per ciascuna sessione, sia definito come il prezzo medio, ponderato per le relative quantità, delle sole transazioni eseguite durante tale sessione e concluse a un prezzo non escluso in un intervallo di prezzo predeterminato in funzione del prezzo di riferimento rilevante della sessione precedente;
 - c) previsto che il GME, tra l'altro, adegui le Regole di funzionamento del mercato dei TEE ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle medesime, al fine di includere nelle stesse, fin a partire dalla prima sessione disponibile, la definizione di prezzo di riferimento rilevante di ciascuna sessione di mercato, nonché la previsione sul proprio sito internet della relativa pubblicazione;
 - d) previsto che le Regole di funzionamento del mercato dei TEE, adeguate ai sensi della precedente lettera ed entrate in vigore con la pubblicazione sul sito internet del medesimo GME vengano tempestivamente trasmesse all'Autorità per la relativa approvazione;
- il GME, con la comunicazione del 16 giugno 2017, ha trasmesso all'Autorità la modifica delle Regole di funzionamento del mercato dei TEE al fine di tenere conto di quanto previsto dalla deliberazione 435/2017/R/efr e richiamato al precedente punto;
 - a causa di un errore materiale nella deliberazione 435/2017/R/efr, nelle legenda di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, della formula di determinazione del contributo tariffario unitario di riferimento per gli anni d'obbligo a partire dal 2017, i periodi temporali dei quali vengono considerate le quantità di titoli scambiati sul mercato organizzato e tramite accordi bilaterali, ai fini delle ponderazioni con i corrispondenti contributi definitivi, sono risultati essere non coerenti con tali corrispondenti contributi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede, tra l'altro:
 - all'articolo 16, comma 3, nelle disposizioni finali, che i titoli di efficienza energetica possano essere *“oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato del GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall'Autorità”*;
 - all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato 2 che i titoli di efficienza energetica riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE), ai sensi degli articoli 5 e 7 del medesimo decreto, ed *“emessi [dal GME] sono di quattro tipi”*, in particolare ciascuno attestante il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria differenti ovvero attraverso interventi effettuati in specifici settori;
- quanto sopra rende necessario prevedere che i titoli - che continuano a essere riconosciuti dal GSE nelle diverse tipologie previste - siano soggetti a successiva unificazione, per le finalità connesse alle contrattazioni sul mercato;

- l'unificazione per tutte le tipologie di titoli di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 richiede, in particolare, la riconfigurazione di alcune funzionalità del mercato organizzato dal GME e, in particolare, l'organizzazione dei *book* di negoziazione di cui all'articolo 23 delle Regole di funzionamento del mercato, che prevede contrattazioni separate per ciascuna tipologia di titoli;
- le modifiche di cui al precedente punto, in considerazione della relazione interfunzionale esistente tra il sistema di mercato e il Registro dei TEE e al fine di preservare la coerenza dell'intero sistema, hanno, a loro volta, effetti su alcune funzionalità operative proprie del Registro dei TEE, compresi, tra l'altro, le modalità di effettuazione degli scambi tramite accordi bilaterali.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare tempestivamente gli aggiornamenti alle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, come predisposti dal GME e dallo stesso trasmessi in data 16 giugno 2017 al fine di adeguare le medesime Regole a quanto previsto dalla deliberazione 435/2017/R/efr;
- definire correttamente i periodi temporali cui fanno riferimento le quantità dei titoli di cui alle legende all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, della medesima deliberazione 435/2017/R/efr;
- prevedere che il GME predisponga le modifiche alle Regole di funzionamento del mercato dei TEE - necessarie al fine di tenere conto della unificazione delle tipologie di titoli, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 - nonché, di conseguenza, al Registro dei TEE, alla Guida per l'utente del registro dei TEE e al Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE, al fine di assicurare la continuità e la coerenza funzionale dell'intero sistema;
- prevedere che siano trasmesse dal GME all'Autorità, per la relativa approvazione, le proposte di modifica alle Regole di funzionamento del mercato dei TEE ai sensi dell'articolo 3, comma 6, di tali Regole nonché al Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE ai sensi dell'articolo 3, comma 4, di tale Regolamento

DELIBERA

1. di approvare gli aggiornamenti al documento "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", come predisposti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e dalla stessa trasmessi in data 16 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle medesime Regole;
2. di modificare la deliberazione 435/2017/R/efr nei termini di seguito indicati:
 - a) alla legenda dell'articolo 4, comma 1, nelle definizioni di $Q_{MERCATO}(t-i)$ e $Q_{BILATERALI}(t-i)$, le parole "anno solare (t-i)" sono sostituite con le parole "anno solare (t-i+1)" e le parole "anno solare (t-i-1)" con "anno solare (t-i)";

- b) alla legenda dell'articolo 7, comma 2, nelle definizioni di $Q_{MERCATO}(t)$ e $Q_{BILATERALI}(t)$, le parole “anno solare (t)” sono sostituite con le parole “anno solare (t+1)” e le parole “anno solare (t-1)” con “anno solare (t)”;
3. di prevedere che la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. predisponga le necessarie modifiche al fine di tenere conto del disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, in particolare alle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, al Registro dei TEE, alla Guida per l'utente del registro dei TEE e al Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica;
 4. di prevedere che siano trasmesse da parte della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. all'Autorità, per la relativa approvazione, le proposte di modifica alle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, delle medesime Regole, e le proposte di modifica al Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Regolamento, di cui al precedente punto;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
 6. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 435/2017/R/efr come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni